



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 72 del 19 dicembre 2019

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATI

OGGETTO: Ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società in house providing "Portanova S.p.A." al 31.12.2018, ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – T.U.S.P.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE con atto del 30 gennaio 2009, repertorio n. 108433, è stata costituita la Società in house providing "Portanova S.p.A.", ai sensi della legge regionale n. 25 dell'8 agosto 2008;

CHE la stessa è una società "in house" totalmente partecipata dal Consiglio Regionale della Calabria, il quale esercita sulla stessa il controllo analogo normativamente previsto;

CHE in data 30 ottobre 2009 è stata sottoscritta tra il Consiglio regionale della Calabria e la società in house "Portanova S.p.A." apposita convenzione (rep. 224 dell'11 novembre 2009), volta a disciplinare le modalità di gestione delle prestazioni e ad individuare le attività e i servizi di supporto alle attività del Consiglio regionale della Calabria;

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.75 del 28 dicembre 2015 è stata approvata la proposta di Piano industriale della Società, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ottica di una ristrutturazione finalizzata al suo rilancio e, contestualmente, al contenimento dei costi di gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in tema di contenimento della spesa;

CHE tale piano industriale descrive in termini qualitativi e quantitativi le attività ed i servizi svolti indicando le strategie di impresa che si è inteso intraprendere per il loro miglioramento e che lo stesso non è stato oggetto di modifica nel corso del tempo;

CONSIDERATO CHE con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

CHE in data 20 luglio 2017, l'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 ha approvato il nuovo statuto della società, che all'art.5 definisce il suo ambito di attività;

CHE ai sensi dell'art. 4, c.1, del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CHE, fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e dunque:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro finzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

CHE l'art. 24 del T.U.S.P. ha previsto, entro il 30 settembre 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, al fine di procedere con l'alienazione o razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione, di quelle non riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3; che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2; che ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2;

CHE, con deliberazione n. 31 del 29 maggio 2017, integrata con deliberazione n. 58 del 10 ottobre 2017, questo Ufficio di Presidenza ha dato atto dell'avvenuta ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente sulla base di quanto riportato nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni anzidette e, presentando la società tutti i requisiti previsti decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, ha conseguentemente, mantenuto la partecipazione del Consiglio regionale, quale socio unico della Società in house providing "Portanova S.p.A.";

RILEVATA l'esigenza per le amministrazioni pubbliche di procedere annualmente con proprio provvedimento ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione prevista dal comma 1 dell'art. 20 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 2 del predetto art. 20, devono essere alienate le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili svolte da altra società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 64 del 29 novembre 2018, relativa alla ricognizione delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella Società in house providing "Portanova S.p.A. alla data del 31 dicembre 2017, dal cui esito è emersa la volontà di mantenere la partecipazione di che trattasi;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione delle partecipazioni pubbliche emanate dal Dipartimento del Tesoro in data 21 novembre 2019 e le schede di rilevazione messe a disposizione sul portale MEF per le Amministrazioni pubbliche per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica al 31/12/2018;

RILEVATO nel corso dell'esercizio 2018 non è variato nulla per quanto concerne la società partecipata dal Consiglio regionale e che sono confermati i presupposti in base ai quali l'Ente si era determinato per il mantenimento della partecipazione quale socio unico della società in house providing "Portanova S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di mantenere la situazione attuale in quanto la suddetta partecipazione del Consiglio regionale soddisfa i requisiti previsti dalla normativa summenzionata, considerando in particolare che:

- gli scopi istituzionali della società rispondono ad una finalità pubblica dell'ente;
- il modello societario per la produzione di beni o servizi rappresenta opzione necessaria al conseguimento dei predetti fini;
- il numero di dipendenti della società risulta superiore a quello degli amministratori;
- nel triennio precedente, la stessa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro ed ha prodotto un risultato positivo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non trattandosi di una società che gestisce un servizio di interesse generale;
- la società ha come oggetto sociale esclusivo (art. 5 dello Statuto) le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- la Società in house providing "Portanova" S.p.A., partecipata interamente dal Consiglio regionale, presenta tutti requisiti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTI il documento di cui all'allegato A) contenente l'analisi dell'assetto complessivo della società in house providing "Portanova S.p.A." al 31 dicembre 2018 e la scheda di rilevazione di cui all'Allegato B) messa a disposizione sul portale del MEF per le amministrazioni pubbliche, redatti a supporto della ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria;

RITENUTO che, dalle norme sopra richiamate, debba concludersi che per la Società in house providing "Portanova S.p.A." sussistano le condizioni di legittimità del ricorso al modello societario da parte del Consiglio regionale della Calabria;

VISTI

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- lo Statuto della Società in house providing "Portanova S.p.A.", approvato dall'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2017;
- l'art. 23 dello Statuto della Regione Calabria, il quale prevede che il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa e contabile;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Segretario Generale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Segretariato Generale e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Segretario Generale;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di prendere atto** dell'avvenuta ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società in house providing "Portanova s.p.A." alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per come rappresentato in narrativa e sulla base di quanto riportato nel documento di cui all'allegato A) e nella scheda di rilevazione di cui all'allegato B);
- **di approvare** il documento di cui all'allegato A) contenente l'analisi dell'assetto complessivo della società in house providing "Portanova S.p.A." al 31 dicembre 2018 e la scheda di rilevazione di

cui all'Allegato B) messa a disposizione sul portale del MEF per le amministrazioni pubbliche, redatti a supporto della ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società in house providing "Portanova S.p.A." al 31.12.2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **di dare atto che**, in base a quanto sopra descritto, sussistono le ragioni per il mantenimento della partecipazione del Consiglio regionale quale socio unico della Società in house providing "Portanova" S.p.A.;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Segretario Generale per il seguito di competenza e per il successivo invio ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **di trasmettere**, altresì, il presente atto deliberativo al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto del Consiglio regionale, al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Società "Portanova S.p.A." - via Cardinale Portanova presso sede del Consiglio Regionale della Calabria - per opportuna conoscenza;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto